

**Misura “Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori  
agricoli e forestali – codice 114**  
(art. 20, a, iv, art. 24 del reg. CE1698/05)

**Riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione  
di consulenza riguardante l'applicazione della  
condizionalità ed il miglioramento del rendimento  
globale dell'azienda**

(regolamento CE n. 1974/2006 articolo 15 comma 2.)

## **PSR Toscana 2007-2013 – Misura 114 “Utilizzo servizi di consulenza”**

### **Individuazione dei criteri e dei requisiti per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di consulenza riguardante l'applicazione della condizionalità ed il miglioramento del rendimento globale dell'azienda.**

#### **1. Premessa**

Il regolamento CE n. 1974/06, relativo alle disposizioni di applicazione del Reg. CE n.1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce all'articolo 15 comma 2 che la consulenza finanziata nell'ambito della misura 114 dei piani di sviluppo rurale deve essere prestata da autorità od organismi in possesso di adeguate risorse quali:

- *“personale qualificato”*
- *“mezzi tecnici ed amministrativi”*
- *“esperienza ed affidabilità nella prestazione di consulenza”.*

Sono indicati di seguito i criteri ed i requisiti che la Regione Toscana individua per effettuare la selezione dei consulenti, che opereranno nell'ambito della misura 114 del PSR 2007-2013, in ottemperanza al Regolamento CE 1974/06.

#### **2. Soggetti prestatori di consulenza e costituzione dei relativi elenchi**

I soggetti che possono richiedere l'abilitazione a prestare consulenza, devono essere organismi privati che operano nel campo della consulenza aziendale, costituiti in forma di società/studio associato/associazione e dispongono dei requisiti descritti al successivo punto 3.

Per garantire un'offerta di consulenza adeguata alle diverse tipologie aziendali e produttive, viene prevista la costituzione di due elenchi di prestatori di consulenza rivolta rispettivamente a favore di:

- aziende che praticano esclusivamente produzioni vegetali;
- aziende che praticano produzioni vegetali e/o zootecniche.

Ciascun organismo prestatore deve garantire consulenza sui seguenti aspetti:

- Criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui al Reg. CE 1782/03;
- requisiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- miglioramento globale del rendimento aziendale.

Ai fini della selezione degli organismi che potranno prestare i servizi di consulenza aziendale l'ARSIA emanerà bandi pubblici, secondo i requisiti e le incompatibilità contenute nel presente documento al punto 3, ed adotterà le necessarie procedure e modulistica per la presentazione delle domande.

In sede di prima costituzione degli elenchi i soggetti che si candidano al riconoscimento, nei termini, che verranno indicati nelle procedure ARSIA, invieranno la documentazione prevista. Successivamente gli elenchi saranno aggiornabili per consentire l'inserimento di nuovi prestatori, per verificare la sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti riconosciuti nella precedente annualità e per eventuali aggiornamenti dei requisiti richiesti, in conseguenza di modifiche che possono intervenire sulle materie oggetto della consulenza stessa.

Gli aggiornamenti degli elenchi saranno effettuati tramite bando pubblico con scadenza antecedente all'apertura dei bandi annuali della misura 114 rivolti ai beneficiari (imprenditori agricoli e detentori di aree forestali) nei modi e nei termini indicati successivamente nelle procedure ARSIA.

### **3. Requisiti minimi per il riconoscimento degli organismi di consulenza**

#### **3.1 Risorse adeguate in termini di personale qualificato**

Gli organismi prestatori devono disporre di almeno **tre** unità di personale tecnico (dipendente, associato o convenzionato) con idonea qualifica a svolgere l'attività di consulenza. A tal fine devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- A) diploma di laurea pertinente con le materie oggetto della consulenza (agronomi/veterinari/agrotecnici laureati e titoli equipollenti).
- B ) diploma di scuola media superiore pertinente con le materie oggetto della consulenza (periti agrari/ agrotecnici e titoli equipollenti).

Il personale tecnico qualificato deve inoltre essere in possesso dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea di origine (es. iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale).

Per l'inserimento nell'elenco degli organismi prestatori di consulenza ad **aziende che praticano esclusivamente produzioni vegetali (elenco n. 1)** i requisiti minimi sono:

Tre unità di personale tecnico:

- in possesso del titolo di studio e professionale abilitante all'attività di consulenza (agronomo, agrotecnico laureato, perito agrario, agrotecnico o titoli equipollenti) oggetto della misura, rilasciato dallo Stato membro dell'U.E. di origine, di cui almeno una unità riveste il ruolo di **responsabile tecnico del servizio**, con almeno tre anni di esperienza nella prestazione di consulenza oggetto della misura, attestata dalla data di conseguimento del titolo professionale abilitante all'esercizio della Professione (es. iscrizione all'Ordine o al Collegio Professionale).

Per l'elenco dei prestatori di consulenza ad **aziende che praticano produzioni vegetali e/o zootecniche (elenco n. 2)** i requisiti minimi sono:

Tre unità di personale tecnico in possesso del titolo di studio e professionale abilitante all'attività di consulenza (agronomo, agrotecnico laureato, veterinario, perito agrario, agrotecnico o titoli equipollenti,) oggetto della misura, rilasciato dallo Stato membro dell'U.E. di origine.

Almeno una delle unità di personale tecnico riveste il ruolo di **responsabile tecnico del servizio per le produzioni vegetali** in possesso del titolo di studio e professionale abilitante all'attività di consulenza (agronomo, agrotecnico laureato, perito agrario, agrotecnico o titoli equipollenti) oggetto della misura, rilasciato dallo Stato membro dell'U.E. di origine e con almeno tre anni di esperienza nella prestazione di consulenza oggetto della misura, attestata dalla data di conseguimento del titolo professionale abilitante all'esercizio della Professione (es. iscrizione all'Ordine o al Collegio Professionale).

Almeno una delle unità di personale tecnico riveste il ruolo di **responsabile tecnico del servizio per gli aspetti veterinari delle produzioni zootecniche** in possesso del titolo di studio e professionale abilitante all'attività di consulenza (veterinario o titoli equipollenti) oggetto della misura, rilasciato dallo Stato membro dell'U.E. di origine e con almeno tre anni di esperienza nella prestazione di consulenza oggetto della misura, attestata dalla data di conseguimento del titolo professionale abilitante all'esercizio della Professione (es. iscrizione all'Ordine).

Gli organismi prestatori, di entrambi gli elenchi, possono inoltre:

- disporre di uno staff di collaboratori tecnici (Divulgatori agricoli formati ai sensi del Reg. 270/79, tecnici riqualificati presso il CIFDA, tecnici abilitati all'esercizio della professione, ed altri) ed amministrativi;
- avvalersi di imprese, professionisti e/o enti specializzati con i quali sono state stipulate idonee convenzioni per specifici aspetti connessi all'attività di consulenza.

Per tutti i soggetti convenzionati ed i loro collaboratori valgono le incompatibilità indicate per i prestatori di consulenza al successivo punto 3.3.

### **3.2 Mezzi tecnici ed amministrativi**

Gli organismi di consulenza per essere riconosciuti devono garantire un'adeguata gestione amministrativa del servizio, che permetta la corretta fatturazione e predisposizione dei documenti necessari alla rendicontazione prevista dalla misura 114. Devono inoltre disporre di strumenti tecnici idonei ad effettuare la consulenza per i contenuti specifici richiesti (es. strumenti per proiezioni, computer, software ecc.) comunicando la/e sede/i attraverso la/le quale/i intende operare.

E' necessario assicurare la disponibilità, per gli eventuali controlli e verifiche, di tutta la documentazione amministrativa e contabile mediante l'indicazione del luogo di conservazione dei documenti.

Devono inoltre essere resi disponibili almeno:

- Recapito telefonico fisso o mobile
- Indirizzo di posta elettronica.
- Idonea attrezzatura informatica.

### **3.3 Esperienza ed affidabilità in materia di consulenza**

L'organismo di consulenza deve dimostrare di avere adeguata capacità operativa nella prestazione della consulenza oggetto della misura 114 del PSR Toscana.

Per il personale i requisiti minimi sono quelli indicati al punto 3.1 "Risorse adeguate in termini di personale qualificato".

Circa il requisito dell'affidabilità sono esclusi dal riconoscimento gli organismi composti da soggetti (rappresentante legale e/od i componenti del personale qualificato) nei cui confronti è stata pronunciata, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

Sono altresì esclusi dal riconoscimento, per motivi di incompatibilità:

- Organismi e loro collaboratori che esercitino attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura;
- Organismi e loro collaboratori che svolgono attività di controllo e certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali o si avvalgano di tecnici che esercitino a vario titolo tali attività;
- Organismi e loro collaboratori che gestiscono, direttamente od indirettamente, fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e dello sviluppo rurale.

Si precisa che le incompatibilità sono riferite al personale che opera nell'organismo e che, per gestione di "fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo

e dello sviluppo rurale”, si intende lo svolgimento di tutti i compiti di assistenza procedimentale svolti da soggetti privati in adempimento di una convenzione stipulata con le Amministrazioni competenti. Si tratta, ovviamente, di interventi effettuati per conto dell’Amministrazione e pertanto inerenti un procedimento amministrativo già in corso, ovvero di fasi successive alla presentazione formale della domanda di aiuto da parte dell’agricoltore.

Infatti l’affidamento di funzioni amministrative ad un soggetto che può contemporaneamente operare sul mercato dei servizi di consulenza, in concorrenza con altre imprese, assume rilevanza sotto il profilo concorrenziale con il rischio di conferire un ingiustificato vantaggio.